

56.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1266	Disegno di legge n. 1915 (Articoli)	1253
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1265	Disegno di legge di conversione n. 2147:	
Disegno di legge n. 1697 (Articoli)	1233	(Articolo unico)	1259
Disegno di legge n. 1701 (Articoli)	1237	(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	1259
Disegno di legge n. 1702 (Articoli)	1241	(Articoli del relativo decreto-legge)	1259
Disegno di legge n. 1707:		(Ordine del giorno)	1261
(Articoli)	1247	Interrogazioni all'ordine del giorno	1225
(Ordine del giorno)	1247	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 19 settembre 1996	1265
Disegno di legge n. 1708:		Proposta di legge costituzionale (Annunzio) .	1265
(Articoli)	1251	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1265
(Ordine del giorno)	1251	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1266

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

COMINO e CHINCARINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore capo della Repubblica di Milano ha dato, tramite la stampa, a giudizio dell'interrogante, istruzione alle procure della Repubblica del Nord su come indagare e per quali reati incriminare i militanti ed i simpatizzanti della Lega Nord e sulla base di tali motivazioni la procura di Mantova, tramite il suo capo Luperto, ha dichiarato: « Abbiamo il preciso dovere di intervenire per far rispettare la legge, visto che gli altri poteri concedono tutto a Bossi »;

la procura della Repubblica di Verona ha dato ordine alla Digos di perquisire la sede della Lega Nord della città scaligera, nonché le abitazioni del segretario provinciale della Lega Nord e dell'ex deputato Flego;

la Digos vuole entrare oggi nella sede centrale del movimento Lega Nord a Milano in via Bellerio per compiere perquisizioni in detti locali, sede di un partito politico —:

se questo comportamento inquisitorio, degno della peggiore, violenta repressione stia diventando prassi contro le opinioni politiche di molti cittadini, e se tale comportamento sia l'interpretazione che il Governo stia dando al messaggio inviato alle Camere il 18 settembre 1996 dal Presidente della Repubblica. (3-00223)
(18 settembre 1996)

COMINO e CHINCARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio di oggi la polizia ha fatto irruzione nella sede della Lega Nord in via Bellerio a Milano sfondando un cordone di parlamentari, violandone l'incolumità fisica e irrompendo nella sede politica del Movimento —:

se il Governo tolleri il comportamento violento attuato dalla Polizia a Milano;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per far cessare questo assurdo stato di cose e se sia consapevole della gravità dei fatti e delle tensioni, dagli stessi alimentati, che si stanno creando al Nord e che possono degenerare in turbativa dell'ordine pubblico e in incontrollabili scontri di piazza. (3-00224)

(18 settembre 1996)

BAGLIANI, ALBORGHETTI, CAVALLIERE, BALLAMAN, BARRAL, RIZZI, BORGHEZIO, GAMBATO, MARTINELLI, CÉ, GRUGNETTI, BIANCHI CLERICI, FAUSTINELLI, FROSIO RONCALLI, PIROVANO e CHINCARINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di oggi 18 settembre 1996, agenti della Digos, con modo d'agire da « squadristi », accedono nei locali della Lega Nord - Lega Veneta, sezione provinciale di Verona, attuando perquisizioni che gli interroganti ritengono del tutto discriminatorie e dal sapore squisitamente repressivo e violento;

non si comprende a quale titolo e sulla base di quale diritto ciò sia accaduto ovvero di quale reato trattasi, dal mo-

mento che non risulta agli interroganti sia stato compiuto alcun reato né contro il patrimonio né contro le persone o altro;

qualificandosi viceversa tale perquisizione, effettuata senza fondamento di prove, come atto con eccesso di potere per abuso di autorità ovvero per violazione delle leggi concernenti le libertà fondamentali di opinione, espressione, di pensiero, da ascrivere ai massimi responsabili delle forze dell'ordine e della magistratura, deve necessariamente essere fornita anche una risposta dal Governo per le implicazioni politiche e civili che essa comporta —:

se, da chi e per quale motivo sia stata organizzata l'indiscriminata « aggressione » al movimento politico della Lega Nord - Liga Veneta, che sempre ha manifestato in modo del tutto democratico e corretto i propri ideali anche in ambito parlamentare, con discussioni democratiche e nel rispetto dei rapporti bilaterali fra istituzioni differenti;

quali e quanti reati sarebbero stati commessi dalla sezione provinciale della Lega Nord - Liga Veneta, tali da consentire ad organi della polizia giudiziaria le perquisizioni in atto;

quali e quanti reati avrebbero commesso le persone oggetto della medesima perquisizione;

quali iniziative intendano assumere per la tutela dei più elementari diritti sanciti dalla vigente Costituzione.

(3-00225)

(18 settembre 1996)

BRESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ieri a Milano in via Bellerio, presso la sede della Lega Nord, si sono verificati scontri tra forze di polizia e parlamentari della Lega Nord;

gli agenti della Digos si sono recati presso la sede in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

parlamentari della Repubblica hanno impedito il regolare svolgimento di un'operazione di polizia giudiziaria, fatto che non ha precedenti di sorta —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare il ripetersi di simili fatti. (3-00228)

CARAZZI e EDO ROSSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso di incidenti a seguito di una perquisizione nella sede di Milano della Lega Nord —:

quale sia stato lo svolgimento dei fatti e se siano state rilevate eventuali responsabilità. (3-00229)

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

agenti della Digos sono entrati ieri pomeriggio nella sede milanese della Lega Nord su richiesta della procura della Repubblica di Verona, scontrandosi con un gruppo di militanti, tra i quali alcuni parlamentari, che si opponevano alla perquisizione —:

quale valutazione il Governo esprima sull'accaduto. (3-00230)

MASI e VILLETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali siano le ragioni che hanno spinto la polizia ad intervenire, con inopportuna durezza, nella sede del partito della Lega Nord a Milano, ed i motivi per i quali gli agenti di polizia hanno usato la forza, anche nei riguardi di parlamentari, per ottenere le informazioni richieste.

(3-00231)

TARADASH. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo per i gravi fatti verificatisi ieri 18

settembre 1996 a Milano, quando, a seguito della perquisizione, ordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, effettuata dalla Digos nella sede della Lega Nord, diversi parlamentari sono stati aggrediti e malmenati e l'ex Ministro dell'interno Maroni è stato costretto al ricovero in ospedale;

se in particolare il Governo non ritenga pericoloso per le libertà civili che vengano ordinate perquisizioni in sedi di partiti politici senza che ve ne siano specifiche, puntuali e gravi ragioni, come nel caso in oggetto;

se possa essere giustificato in alcun modo l'uso della violenza di fronte a parlamentari inerti, che contestavano la legittimità dell'azione di polizia;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire il pieno esercizio dei diritti politici da parte di tutti i cittadini e di tutti i parlamentari, anche di opposizione.

(3-00232)

SELVA, ARMAROLI, MIGLIORI, FRAGALÀ, MENIA, LA RUSSA e ZACCHERA. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è inviolabile la garanzia costituzionale per la quale «nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale e domiciliare senza autorizzazione alla Camera a cui appartiene» (articolo 68 della Costituzione) —:

quali disposizioni tecniche siano impartite dal Ministro dell'interno per accertare, in caso di perquisizioni, la qualifica di parlamentare;

in particolare, se le forze di polizia giudiziaria abbiano disposizioni di richiedere prima di ogni altro accertamento il documento che attesta lo stato di parlamentare, nel qual caso il magistrato che ordina la perquisizione deve informare gli esecutori dell'impedimento di procedere alla medesima;

se nel caso della perquisizione alla sede centrale della Lega Nord di Milano questa procedura costituzionale sia stata rispettata nei confronti dell'onorevole Maroni e degli altri parlamentari presenti nel luogo da perquisire;

se i parlamentari abbiano fatto rilevare, per invocare le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione, di essere membri del Parlamento della nazione italiana e non di altre anticostituzionali istituzioni, non riconosciute sul piano delle garanzie che possono essere invocate da un parlamentare;

se i Ministri competenti intendano assumere la responsabilità di quanto accaduto platealmente e pubblicamente in violazione dei diritti di alcuni parlamentari che sono stati aggrediti e lesi.

(3-00233)

DALLA CHIESA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di ieri 18 settembre 1996 una perquisizione della polizia, eseguita, su mandato della magistratura, nella sede della Lega Nord di via Bellerio a Milano, è sfociata nei fatti riportati dalla stampa —:

se ritenga possibile che uno o più parlamentari possano impedire lo svolgimento di perquisizioni giudiziarie nella sede del proprio partito (sede di associazione privata);

se non ritenga che tale comportamento possa configurare, anziché una valorizzazione della funzione parlamentare, l'arbitraria pretesa di un partito di godere di una franchigia penale, dietro la quale è difficile non vedere, ad avviso dell'interrogante, la volontà di sottrarre oggetti o documenti compromettenti ai controlli dell'autorità giudiziaria;

dopo l'annuncio della costituzione di corpi paramilitari da parte del partito della Lega Nord, quali provvedimenti il Governo intenda adottare nel caso in cui

le sedi del partito interessato siano presidiate da parlamentari. (3-00234)

CITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già da tempo sottolineato i concreti pericoli che all'unità del Paese, all'ordine pubblico e al vivere civile derivavano dal disegno secessionistico messo in atto dalla Lega Nord, manifestando pacificamente sia a Mantova, sede del sedicente « Parlamento del Nord », sia domenica 15 settembre 1996 a Chioggia e Venezia, in occasione della proclamazione della « Repubblica di Padania » da parte dell'onorevole Bossi;

è chiara ed esplicita la posizione dell'interrogante, di decisa avversione ad ogni ipotesi e ad ogni azione che prefiguri un pericolo per l'unità del Paese, e che — come è nel caso dell'azione sviluppata dalla Lega Nord — crei di fatto una discriminazione tra cittadini italiani;

l'interrogante ha più volte dichiarato, sottolineato e ribadito l'inammissibile ritardo con il quale lo Stato, con gli strumenti democratici a sua disposizione, interviene nei confronti di chi ha posto in essere il disegno secessionistico, in quanto tale, ad avviso dell'interrogante, eversivo dell'ordine costituito, e che tale inammissibile ritardo favorisce l'instaurarsi di un clima di guerra civile;

l'interrogante ha dovuto subire, in occasione del suo arrivo a Chioggia domenica 15 settembre 1996, restando ferito, un proditorio attacco da parte delle forze dell'ordine, per responsabilità di un funzionario che non ha esitato a ordinare la carica nei confronti di un parlamentare della Repubblica —:

se non ritenga di dover fornire ampi chiarimenti sui ritardi che hanno contraddistinto il Governo e gli organi dello Stato nell'azione da opporre ai promotori del disegno secessionistico, concretatosi nelle vicende di domenica 15 settembre 1996;

se non ritenga di dover fornire notizie certe sulle responsabilità degli incidenti verificatisi ieri 18 settembre 1996 a Milano, e concrete assicurazioni sulla futura incolumità fisica dei parlamentari della Repubblica, che appare oggi pericolosamente ignorata proprio da coloro che della incolumità e della sicurezza dei parlamentari e degli esponenti dello Stato dovrebbero essere incaricati. (3-00235)

SODA, CAMPATELLI, GUERRA, FURIO COLOMBO, SABATTINI e ORLANDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 18 settembre 1996 forze di polizia, in esecuzione di atto dell'autorità giudiziaria, hanno proceduto alla perquisizione della sede della Lega Nord, in Milano;

nel corso di tale perquisizione, sono accaduti scontri fra le forze di polizia e militanti e parlamentari della Lega Nord, durante i quali è rimasto contuso l'onorevole Roberto Maroni;

l'onorevole Maroni ha lamentato fra l'altro, secondo fonti di stampa, l'impedimento a comunicare liberamente con i giornalisti nel corso della perquisizione;

nel nostro ordinamento democratico, le perquisizioni debbono essere eseguite « nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale » (articolo 14, primo comma Costituzione) ed è affermato il principio che « senza autorizzazione della Camera cui appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in stato di detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza » (articolo 68, secondo comma Costituzione);

il codice di procedura penale, nell'ambito del contemperamento e dell'equilibrio fra diritti di libertà ed esigenze di giustizia, disciplina le modalità di esecuzione delle perquisizioni locali: consegna di copia del decreto di perquisizione all'imputato e a chi abbia la disponibilità del locale; avviso della facoltà di esercizio del diritto di difesa; rispetto comunque della dignità delle persone (articoli 247 e seguenti codice procedura penale) —:

per quali ragioni sia stata disposta la perquisizione nella sede della Lega Nord;

se siano stati rispettati, nel corso della perquisizione, i limiti di legalità, prescritti dalla Costituzione e dalle leggi, nell'esercizio dell'uso legittimo della forza, riservato esclusivamente allo Stato;

se siano state garantite comunque le libertà costituzionali di movimento e di espressione dei parlamentari, quale essenziale garanzia democratica;

in caso affermativo, se e quali garanzie il Governo intenda assicurare affinché sia rispettato il principio costituzionale della unità e dell'indivisibilità della Repubblica e, pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura, affinché siano sempre assicurati i principi costituzionali nella repressione dei delitti contro la personalità dello Stato. (3-00236)

MAIOLO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la mattina del 18 settembre 1996 la Digos di Milano si recava presso la sede

nazionale della Lega Nord, in Via Bellerio a Milano per compiere una perquisizione;

i funzionari della Digos venivano accolti da alcuni parlamentari, tra cui l'ex-ministro dell'interno che contestavano loro l'illegittimità della perquisizione e li invitavano ad abbandonare la sede;

nel pomeriggio i funzionari della Digos di Milano cercavano di compiere la perquisizione nella sede della Lega Nord, in forza di un eventuale provvedimento del magistrato;

alcuni parlamentari si sarebbero opposti alla perquisizione, ostacolando l'ingresso dei funzionari della Digos;

a seguito di ciò scoppiavano alcuni tafferugli al termine dei quali un funzionario di polizia e il deputato Roberto Maroni risultavano feriti e venivano ricoverati in ospedale —:

in base a quale provvedimento e di quale autorità giudiziaria sia stata disposta la perquisizione della sede della Lega Nord;

per quali motivi i funzionari della Digos di Milano abbiano ritenuto di procedere con la forza nei confronti di parlamentari;

per quali motivi il ministro dell'interno non sia intervenuto immediatamente a interrompere un intervento che appare assolutamente sproporzionato ed eccessivo;

se i ministri non ritengano necessario garantire la libertà di manifestazione del pensiero e di organizzazione politica, evitando che accadimenti di questo tipo non abbiano a ripetersi. (3-00238)

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI INSTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE, FATTO A ROMA IL 23 NOVEMBRE 1994 (1697)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXV del Memorandum stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO ED UNA COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, DALL'ALTRO, CON DUE ALLEGATI, PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE, ATTO FINALE E SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A BRUXELLES IL 9 FEBBRAIO 1995 (1701)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 98 dello stesso Accordo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA, CON CINQUE ALLEGATI, PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, CON SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A BRUXELLES IL 28 NOVEMBRE 1994 (1702)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 105 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN, DALL'ALTRA, CON TRE ALLEGATI, PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE, ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 23 GENNAIO 1995 (1707)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 99 dello stesso Accordo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che nell'esame dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte e la Repubblica del Kazakistan dall'altra, il Parlamento europeo ha ritenuto opportuno non esprimere il parere conforme in considerazione della situazione politica del Kazakistan, giudicando che non siano rispettati i criteri della democrazia elettiva;

considerato che gli articoli 2 e 3 dell'accordo pongono come principi generali il rispetto della democrazia, del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo, ritenendoli elementi fondamentali del rapporto di partenariato con il Kazakistan,

impegna il Governo

a verificare periodicamente, in collaborazione con i *partners* europei, il rispetto da parte del Kazakistan dei principi dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle mi-

noranze, con l'obiettivo della instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche;

a riferire annualmente in Parlamento su tali verifiche e sugli sviluppi del rapporto di partenariato e cooperazione;

a considerare risolto il rapporto medesimo nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, articoli 2 e 3.

(9/1707/1)

Danieli, Pezzoni, Morselli, Rivolta, Pozza Tasca.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, DALL'ALTRA, CON OTTO ALLEGATI, PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE, ATTO FINALE E SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI SOCIETÀ, FATTO A BRUXELLES IL 6 MARZO 1995 (1708)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 108 dello stesso Accordo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che nell'esame dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte e la Repubblica della Bielorussia dall'altra sono emerse notevoli preoccupazioni sulla situazione politica della Bielorussia, evidenziata anche in una risoluzione del Parlamento europeo, giudicando che non siano rispettati i criteri della democrazia elettiva;

considerato che gli articoli 2 e 3 dell'accordo pongono come principi generali il rispetto della democrazia, del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo ritenendoli elementi fondamentali del rapporto di partenariato con la Bielorussia

impegna il Governo

a verificare periodicamente, in collaborazione con i *partners* europei, il rispetto da parte della Bielorussia dei principi dello Stato di diritto e dei diritti

dell'uomo, con l'obbiettivo della instaurazione di un sistema pluralistico con elezioni libere e democratiche;

a riferire annualmente in Parlamento su tali verifiche e sugli sviluppi del rapporto di partenariato e cooperazione;

a considerare risolto il rapporto medesimo nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, articoli 2 e 3.

(9/1708/1)

Niccolini.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO AD ABU DHABI IL 22 GENNAIO 1995 (1915)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emigrati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1996, N. 408, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA, NONCHÉ PER L'AEROPORTO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI DI PISA (2147)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI*All'articolo 1:*

al comma 2, le parole: « lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 49.100 milioni e lire 20.600 milioni »; e dopo le parole: « Ministero dei trasporti e della navigazione; » sono inserite le seguenti: « di lire 3.500 milioni e lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorità portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente; »;

al comma 3, dopo le parole: « legge n. 139 del 1992 » sono inserite le seguenti: « , nonché l'Autorità portuale di Venezia, ».

All'articolo 2:

al comma 2, dopo le parole: « è istituita » sono inserite le seguenti: « , senza oneri per il bilancio dello Stato, ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purché affidati anteriormente al 1° giugno 1995; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del

Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale « G. Galilei » di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti

possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

affinché gli interventi, nelle disponibilità previste nell'articolo 1, comma 2, siano attuati secondo le modalità e nella temporalizzazione indicate dall'articolo 3, della legge n. 139 del 1992, specificatamente da quanto previsto al comma 4;

a riconsiderare pertanto l'opportunità del proseguimento delle attività del collegio di esperti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 1996;

ad assicurare i più rigoroso rispetto delle procedure e delle metodologie per la valutazione di impatto ambientale sull'opportunità o meno degli sbarramenti manovrabili alle bocche di porto, la quale dovrà verificare anche gli effetti delle opere di riequilibrio e di disinquinamento, in coerenza con le indicazioni dettate dagli articoli di legge, di cui al punto precedente e con quelle contenute nella delibera del comitato misto di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984, uniformando a ciò gli atti del Governo attraverso la modifica del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1996.

(9/2147/1)

Scalia, Fabris, De Piccoli, Turroni, Saraca.

La Camera

impegna il Governo

affinché gli interventi, nelle disponibilità previste nell'articolo 1, comma 2, siano attuati secondo le modalità e nella temporalizzazione indicate dall'articolo 3, della legge n. 139 del 1992, specificatamente da quanto previsto al comma 4;

a riconsiderare pertanto l'opportunità del proseguimento delle attività del collegio di esperti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 1996;

ad assicurare i più rigoroso rispetto delle procedure e delle metodologie per la valutazione di impatto ambientale sull'opportunità o meno degli sbarramenti manovrabili alle bocche di porto, la quale dovrà verificare anche gli effetti delle opere di riequilibrio e di disinquinamento, in coerenza con le indicazioni dettate dagli articoli di legge, di cui al punto precedente e con quelle contenute nella delibera del comitato misto di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984, uniformando a ciò gli atti del Governo.

(9/2147/1)*

Scalia, Fabris, De Piccoli, Turroni, Saraca.

* N.B. — Testo così modificato nel corso della seduta.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valedoli nella seduta pomeridiana del 19 settembre 1996.

Amoruso, Berlinguer, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Mantovani, Marongiu, Novelli, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinza, Testa, Turco, Vita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari Costituzionali):

SCOCA ed altri: « Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica » (409) — *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VII e IX;*

alla II Commissione (Giustizia):

ANEDDA ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione in materia di esercizio della funzione difensiva » (850) — *Parere della I Commissione*

ANEDDA ed altri: « Modifica all'articolo 606 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione (851) — *Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati

membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995 » (1698) — *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994 » (2169) — *Parere delle Commissioni I e II.*

alla VII Commissione (Cultura):

ALOISIO: « Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università e norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica » (768) — *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

STORACE: « Istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport » (787) — *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 18 settembre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

BOATO ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti

la valorizzazione delle minoranze ladine e di lingua tedesca del Trentino » (2236).

Sarà stampata e distribuita.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'ambiente ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina

del dottor Paolo PETRILLI a presidente dell'ente parco nazionale del Gargano.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.